

RINNOVO CCNL DIPENDENTI CED

21 Aprile 2009: Rinnovato il CCNL Dipendenti CED

Presso la sede dell'UGL Terziario di Roma il **21 aprile 2009** è stato rinnovato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti dei Centri Elaborazione Dati, scaduto il 31 Marzo 2009.

Il contratto dei CED interessa circa **20.000 imprese** e circa 70.000 lavoratori.

Le parti hanno inteso da subito recepire quanto indicato nel testo del nuovo modello contrattuale del 15 Aprile 2009, inserendo la **scadenza triennale sia per la parte normativa che quella economica**, anche per quanto concerne la contrattazione integrativa aziendale e territoriale. È stato inoltre previsto un periodo di tre mesi per la presentazione della **piattaforma concertativa**, ed il termine di 20 giorni per la controparte per dare avvio alla trattativa stessa.

Il rinnovo prevede: un adeguamento della parte economica pari a 91 euro per il quarto livello, l'estensione del **ticket restaurant** anche alle aziende di medie dimensioni, una nuova regolamentazione dell'**apprendistato**, e una previsione di specifiche **indennità per i turnisti**.

A margine della firma il Presidente di **Assoced, Fausto Perazolo Marra** ha dichiarato: "Questo rinnovo contrattuale rappresenta la scommessa delle aziende da noi rappresentate nella rapida uscita da questo momento di recessione. Come Assoced crediamo che la fase più critica sia ormai passata, e che il Paese potrà presto godere dei benefici derivanti dalla nuova volontà degli attori sociali di modernizzare il rapporto di lavoro".

Salvatore Licciardi, Responsabile Nazionale di **UGL-Terziario** ha dichiarato: "Siamo orgogliosi di essere la prima Federazione di UGL a rinnovare il CCNL con le regole contrattuali definite il 15 Aprile scorso.

L'UGL-Terziario ha, anche in questa occasione, posto la massima attenzione alla qualità della vita nei luoghi di lavoro, chiedendo ed ottenendo di sanzionare lo **stalking** e di migliorare le previsioni di welfare contrattuale già in essere."

Le **MACROAREE** interessate dal **RINNOVO CONTRATTUALE** sono:

- **Recepimento dell'Accordo interconfederale sui Contratti** con il passaggio dalla vigenza quadriennale – con due bienni economici – a quella triennale;
- **Aggiornamento delle declaratorie sui livelli di inquadramento**, attraverso una migliore definizione dei profili per le aziende operanti come call center;

- **Sdoppiamento del livello "quadro"** in due distinti profili: Quadro di Direzione e Quadro;
- **Abolizione dell'orario lungo per le ex "mansioni discontinue"**: per tutti i lavoratori il nuovo divisore orario è 168;
- **Ampliamento della base applicativa delle indennità accessorie**: mensa, trasporti, sotterranei, locali rumorosi, che diventano obbligatorie per tutti i CED con più di 10 dipendenti;
- **Aggiornamento delle indennità vestiario e codice di abbigliamento**;
- **Divieto di lavoro ordinario notturno**;
- **Revisione complessiva delle norme sui CED con lavorazione a turni**, con l'istituzione di specifiche norme sulle indennità e sulla gestione del personale turnista;
- **Attivazione del sito internet dedicato al contratto collettivo** all'indirizzo **www.ccnlced.it**; questo sito, a cura dell'Ente Bilaterale, offrirà informazioni sugli istituti contrattuali e svolgerà la funzione di portale per l'accesso alle aree riservate dell'Assistenza Sanitaria Integrativa e dell'Ente Bilaterale;
- Attivazione, entro il 01/01/2010, a cura dell'**EBCE** di specifiche provvidenze a vantaggio dei lavoratori iscritti.

SINTESI DEL RINNOVO del CCNL Centri Elaborazione Dati (CED) Decorrenza 01/04/2009 – 31/03/2012

MINIMI TABELLARI

A seguito degli aumenti stabiliti dall'accordo, i nuovi importi mensili della paga base conglobata sono i seguenti:

Livelli	Importi mensili		
	dal 1.4.2009	dal 1.4.2010	dal 1.4.2011
Q/Direzione	2.293,00	2.327,00	2.362,00
Q	2.084,00	2.115,00	2.147,00
1	1.789,00	1.816,00	1.843,00
2	1.602,00	1.626,00	1.650,00
3 S	1.536,00	1.559,00	1.582,00
3	1.437,00	1.459,00	1.481,00
4	1.338,00	1.358,00	1.378,00
5	1.274,00	1.293,00	1.312,00
6	1.076,00	1.092,00	1.108,00



INDENNITÀ DI FUNZIONE

L'indennità di funzione spettante ai lavoratori con qualifica di quadro è così elevata:

- quadri di direzione: € 224,00;
- quadri: € 203,00.

AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ

Da aprile 2009 gli importi degli scatti di anzianità vengono rideterminati nelle seguenti misure mensili:

Livelli	Importi mensili
Q/Direzione	52,00
Q	47,00
1	44,00
2	40,00
3 S	36,00
3	33,00
4	30,00
5	27,00
6	24,00

L'aumento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il biennio.

Gli scatti non possono essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, né viceversa.

L'importo degli scatti maturati va aggiornato sempre al valore attuale.

LAVORO TURNI

Viene razionalizzata la disciplina del lavoro a turni, che si applica ai CED che operano - anche con nastri orari a turni fissi o variabili - con orario di lavoro lungo, lunghissimo o su 24 ore.

L'articolazione dei turni deve essere oggetto di accordo con la Rsu oppure con i lavoratori interessati.

I lavoratori assunti con l'indicazione di lavoro a turni hanno la preferenza nelle richieste di cambio di turno o di aumento dell'orario di lavoro nel caso di assunzione a part-time.

Indennità

I turnisti hanno diritto alle seguenti indennità:

- 10% della retribuzione di fatto, per lo svolgimento di lavoro a turni;
- 20% della retribuzione di fatto, per lo svolgimento di lavoro a turno fisso notturno o festivo.

In caso di prestazione a turni per meno di 6 settimane all'anno, l'indennità di turno non spetta ed il lavoratore viene retribuito come la generalità dei lavoratori giornalieri.

In caso di prestazione a turni per più di 6 settimane all'anno, ma inferiore a 26 settimane, il turnista dovrà optare per iscritto, al momento della richiesta aziendale di copertura temporanea del turno, tra l'indennità forfettaria di cui sopra o il pagamento delle maggiorazioni per straordinario o notturno.

Per turni di sostituzione superiori alle 26 settimane spetta l'indennità forfettaria.

I turnisti possono percepire anche l'indennità di reperibilità.

Sostituzione del turnista

In caso di improvvisa mancanza del lavoratore addetto al turno, l'azienda può chiedere al lavoratore del turno precedente e successivo, la prestazione del turno mancante.

Detta prestazione è retribuita come lavoro straordinario ed è recuperabile, entro i 4 mesi successivo, con un permesso retribuito di 8 ore.

Resta fermo il divieto di prestazione superiore alle 12 ore consecutive.

Reperibilità

Vale la stessa disciplina prevista per i lavoratori non turnisti. Per la copertura di emergenze tecniche fuori dall'orario d'ufficio, l'azienda può richiedere al dipendente la reperibilità, tranne che nei periodi di ferie, malattia, infortunio, aspettativa, maternità o permessi per studio. Sia la richiesta che l'accettazione richiedono la forma scritta.

La reperibilità viene retribuita con:

- un assegno ad personam pari al 10% della retribuzione di fatto, in caso di reperibilità continuativa;
- un importo pari al 15% della retribuzione oraria, in caso di reperibilità per un periodo massimo di 6 settimane annue.

In caso di intervento effettivo, il dipendente ha diritto inoltre alle maggiorazioni per lavoro straordinario, straordinario notturno, straordinario festivo, straordinario festivo notturno.

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

La seguente disciplina ha la stessa vigenza del Ccnl (1° aprile 2009-31 marzo 2012).

I contratti di apprendistato già in essere al 1° aprile 2009 continuano ad essere regolati secondo la disciplina del Ccnl 14 aprile 2005. In tal caso, ai fini del calcolo della retribuzione, la percentuale prevista contrattualmente si applica sulle retribuzioni vigenti.



Limiti d'età

Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni.

Limiti numerici

Il numero di apprendisti che possono essere occupati non può superare il 100% dei lavoratori specializzati e qualificati in servizio presso l'azienda, considerando nel computo anche quelli che appartengono a categorie per le quali l'apprendistato non è previsto, nonché i titolari, i soci, i familiari ex art. 230 c.c.; l'imprenditore che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o ne abbia meno di 3, può assumere apprendisti in numero non superiore a 3.

In deroga a quanto sopra indicato, è consentita l'assunzione di un apprendista per i CED che occupino con contratto a tempo indeterminato un solo dipendente, comprendendo nel computo anche il titolare e/o il socio.

Qualificazione professionale e durata

Il contratto di apprendistato può essere stipulato per i giovani da inserirsi nelle mansioni comprese nei livelli 2, 3S, 3, 4 e 5.

I contratti di apprendistato devono avere una durata compresa tra un minimo di **24 mesi** ed un massimo di **48 mesi**.

Il periodo di apprendistato prestato presso altre aziende sarà computato presso la nuova azienda, ai fini della durata del contratto, purché si riferisca alle stesse attività e non sia intercorso, tra i due periodi, un'interruzione superiore ad 1 anno.

Periodo di prova

La durata del periodo di prova non può superare i seguenti limiti:

Livelli	Giorni
2 e 3S	60
3 e 4	45
5	30

In caso di malattia, l'impresa può sospendere il periodo di prova per un massimo di 60 giorni; in caso di ricovero ospedaliero, entro il predetto limite la proroga non è rifiutabile.

Retribuzione

All'apprendista compete la retribuzione pari a 2 livelli sotto quello di destinazione, per la prima metà del periodo ed 1 livello sotto quello di destinazione, per la seconda metà del periodo.

Attività formativa

L'impegno formativo è pari a 120 ore annue, comprese nell'orario normale di lavoro.

In sede di contrattazione di secondo livello può essere stabilito un differente impegno formativo e specifiche modalità di svolgimento della formazione interna ed esterna, in coerenza con le cadenze dei periodi lavorativi e tenendo conto delle esigenze determinate dalle fluttuazioni stagionali dell'attività.

Le attività formative svolte presso gli Istituti di formazione o gli Enti bilaterali, ovvero quelle svolte presso più datori di lavoro, si cumulano ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi.

È facoltà dell'azienda anticipare in parte le ore di formazione previste per gli anni successivi, con esclusione dei corsi attinenti la specificità della qualifica.

La definizione di regole per l'individuazione dei contenuti oggetto dell'obbligo formativo sono rimesse all'Ente bilaterale.

Malattia

In caso di malattia senza ricovero ospedaliero all'apprendista è riconosciuta un'indennità pari al 100% della retribuzione per un numero massimo di 12 giorni all'anno; in caso di ricovero, il trattamento economico viene equiparato a quello ordinario per gli altri dipendenti.

LAVORO IN SOMMINISTRAZIONE, INTERMITTENTE E RIPARTITO

I seguenti limiti di assumibilità sono da intendersi complessivi (contratto di somministrazione, intermittente e ripartito):

- fino a 5 dipendenti, 1 contratto;
- da 6 a 10 dipendenti, 2 contratti;
- da 11 a 15 dipendenti, 4 contratti;
- da 16 a 30 dipendenti, 6 contratti;
- da 31 a 50 dipendenti, 8 contratti;
- da 51 a 100 dipendenti, 10 contratti;
- per ogni scaglione di 100, ulteriori 10 contratti.

La base di computo è costituita dal numero degli occupati a tempo indeterminato, in inserimento e in apprendistato all'atto dell'attivazione dei singoli contratti. A tal fine le frazioni di unità si computano per intero.



COSTI CONTRATTUALI

Gli istituti inerenti l'Ente Bilaterale Nazionale dei CED (EBCE) ed il Fondo Ente di Assistenza Sanitaria Integrativa (Fondo EASI) sono considerati costi contrattuali.

Le Aziende che decidessero di non associare i propri dipendenti dovranno corrispondere degli Elementi Distinti della Retribuzione (EDR) così composti:

- Mancata adesione all'Ente Bilaterale EBCE, un E.D.R. di 3,50 € per 14 mensilità;
- Mancata adesione al Fondo EASI, un E.D.R. di 10,00 € per 12 mensilità.

A solo carico delle aziende è stabilito un contributo COVELCO pari allo 0.1% del costo del lavoro da pagarsi mediante modello F24 con codice W450.

• **Modalità di versamento contributi EBCE:** **Vigenza 2009/2012**

Adempimenti relativi alle modalità di versamento del contributo associativo a EBCE - Ente Bilaterale Nazionale Centri Elaborazione Dati.

L'adesione al Sistema EBCE, art. 170 e 171 del CCNL, è garantito mediante contribuzione fissa pari a € 5,00 di cui:

- € 1,50 a carico dei lavoratori;
- € 3,50 a carico delle imprese.

La quota va pagata trimestralmente per 14 mensilità utilizzando il Modello F24 indicando negli appositi campi previsti nella sezione INPS, distintamente dai dati relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, i dati necessari al versamento dei contributi associativi: nel campo "codice sede", il codice della sede INPS territorialmente competente; nel campo "causale contributo" il codice EBCE; nel campo "matricola INPS", la matricola dell'azienda interessata, quindi il periodo di riferimento e infine l'importo del contributo.

Le quote sono normalmente dovute essendo considerate costi contrattuali.

• **Modalità di versamento contributi FONDO EASI**

Adempimenti relativi alle modalità di versamento delle quote al Fondo EASI - Ente Assistenza Sanitaria Integrativa.

L'adesione al Sistema FONDO EASI, artt. 200 - 201- 202 del CCNL, si realizza attraverso il versamento delle seguenti quote:

- iscrizione del lavoratore: la quota da versare per l'iscrizione è pari a 40,00 euro a totale carico delle imprese.

L'importo va versato, tramite bonifico bancario, sul seguente conto corrente:

Banca: Monte dei Paschi di Siena Ag. 36 Roma
CODICE IBAN: IT64J0103003236000000359837

- la quota di contributo ordinario a carico delle aziende è contrattualmente fissata in 120,00 euro annui per dipendente a tempo indeterminato o determinato superiore a 12 mesi.

Il termine di versamento decorrerà dal primo giorno del mese di assunzione o dal primo ottobre 2007 per gli assunti entro tale data e con le modalità previste dallo statuto e dal regolamento.

Le quote sono dovute, essendo considerate costi contrattuali e non sono previste esclusioni.

• **Modalità di versamento Contributi di Assistenza Contrattuale ASSOCED: Vigenza 2009/ 2012**

Adempimenti relativi alle modalità di versamento del contributo di assistenza contrattuale a carico delle imprese.

L'adesione al Sistema di assistenza contrattuale, art. 177 del CCNL, si realizza attraverso il versamento delle seguenti quote:

- 0.1% delle retribuzioni lorde mensili a carico delle imprese.

Il versamento va effettuato unitamente ai contributi obbligatori da versare all'INPS compilando il Modello DM10/2 esponendo nel primo rigo in bianco del quadro B/C, nella colonna "Cod" il **codice W450** preceduto dalla dicitura "ASSOCED" e nella colonna "somme a debito del datore di lavoro" il relativo importo da versare a titolo di contributo di assistenza contrattuale.

Adempimenti contabili

Per quanto riguarda gli **ADEMPIMENTI CONTABILI** e imprese imputeranno le somme versate nel seguente modo:

- al Mastro di Costo "Spese per il personale dipendente"* con la definizione "Contributi derivanti da accordi collettivi"* le somme di cui a EBCE;
- al Mastro di Costo "Spese per il personale dipendente"* con la definizione "Oneri previdenziali"* le somme di cui a Fondo EASI;
- al Mastro di Costo "Spese generali"* con la definizione "Oneri derivanti da accordi collettivi"* la somma di cui a Contributo W450 - Covelco.

* Le indicazioni dei conti sono indicative e non vincolanti.

Per maggiori informazioni visita il sito

www.ccnlced.it

**IL PORTALE INTERAMENTE DEDICATO
AL TUO CONTRATTO DI LAVORO**

ccnlced.it

Il portale del tuo contratto di Lavoro